

**EMENDAMENTO APPROVATO**

**29.27**

ZANETTA, CICOLANI

*Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:*

«11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi».

---

**NORMATIVA MODIFICATA**

**D.L. 6-12-2011 n. 201**

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

**Art. 23** *Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province*

5. L'*articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

### **D.Lgs. 12-4-2006 n. 163**

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

**33.** *Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.*

**(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, [L. n. 109/1994](#))**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere *b), c), f)*, non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

*3-bis.* I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici <sup>(69)</sup>.

---

(69) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 23, [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), con i limiti di applicabilità previsti dal comma 5 dello stesso art. 23.